



CORTE DEI CONTI

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

tra

LA CORTE DEI CONTI

e

LA REGIONE AUTONOMA TRENINO -ALTO ADIGE/SÜDTIROL

e il

CONSIGLIO REGIONALE PER IL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

La Corte dei conti – con sede in Roma, Viale Mazzini 105, C.F. 80218670588, nella persona del Segretario generale della Corte dei conti Cons. Franco Massi, nato a Recanati (Mc) il 5 ottobre 1964;

e

la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e il Consiglio regionale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol;

PREMESSO

che lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*), d'ora in avanti "Statuto", riconosce, all'art. 2, la "*parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quali appartengono*" e salvaguarda "*le rispettive caratteristiche etniche e culturali*" prevedendo:

- di ricomprendere tra gli interessi nazionali (articolo 4), quello della tutela delle minoranze linguistiche locali;
- che nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato (Titolo XI Statuto);
- che la lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dallo Statuto è prevista la redazione bilingue;
- che i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa e che i predetti uffici, organi e concessionari usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio (art. 100);

- che, ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata, con la sola eccezione degli ordinamenti di tipo militare;

PREMESSO, ALTRESÌ,

- che il personale della carriera dirigenziale ed amministrativa assegnato agli uffici di Trento e Bolzano della Corte dei conti è determinato dalle Tabelle allegate al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto*. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1988, n. 178), come sostituite dal d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212 (pubblicato sulla G.U. n. 152 del 1.7.1999);
- che le predette tabelle prevedono, nella dotazione organica degli Uffici di Trento della Corte dei conti, la figura di un solo “traduttore interprete”, peraltro presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale (anche per le analoghe esigenze della locale Procura) e che, in ogni caso, tale figura professionale è, allo stato, carente;
- che per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla Tabella B, il commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento dei concorsi su richiesta del Presidente della Corte dei conti;
- che alla modifica delle suddette tabelle si provvede osservando le procedure previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e cioè specifiche norme di attuazione statutaria;

CONSIDERATO

- I) che la Sezione regionale di controllo di Trento assicura tutte le funzioni di Segreteria delle Sezioni riunite del Trentino-Alto Adige per il periodo in cui le stesse si riuniscono a Trento ex art. 10 del d.P.R. n. 305/1988 e quindi anche i rapporti istituzionali con la Provincia autonoma di Bolzano;
- II) che la Sezione di controllo della Corte dei conti, sede di Trento, deve assicurare sistematicamente la traduzione dei testi delle proprie pronunce e deliberazioni riguardanti quantomeno il controllo sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale della Regione, nonché sui rendiconti dei Gruppi consiliari del Consiglio Regionale;
- III) che la suddetta Sezione di Trento assicura anche il supporto alle Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per la traduzione dei testi delle pronunce e delle correlate relazioni attinenti il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol medesima;
- IV) che occorre provvedere alla traduzione della memoria conclusionale del Procuratore regionale in sede di parificazione del rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
- V) che, in considerazione dell'attuale mancanza di traduttori nell'ambito del personale in servizio presso gli Uffici della Corte dei conti con sede in Trento, si deve comunque provvedere ad assicurare la traduzione degli atti della Corte dei conti prevista dalle norme citate;

- VI) che, in attesa di una sollecita soluzione di carattere organico per la copertura dei posti di organico per il personale con qualifica di “traduttore interprete” della Corte dei conti, sede di Trento, è necessario disporre di un servizio di traduzione, adeguatamente strutturato per poter assicurare la idonea ed affidabile traduzione dal tedesco e in tedesco di atti complessi quali quelli della Corte dei conti sopradescritti;
- VII) che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol dispongono di personale specificatamente addetto alla traduzione dal tedesco e verso il tedesco di tutti gli atti amministrativi, regolamentari e legislativi dell’Ente, sia nelle sedi competenti che per la loro pubblicazione – ove previsto – nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- VIII) che il Decreto del Segretario generale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol dd. 6-11/01/2019 “Linee guida per l’attività dell’Ufficio Traduzioni e relazioni linguistiche” stabilisce i criteri e le priorità per lo svolgimento dei compiti assegnati all’Ufficio medesimo;
- IX) che per quanto riguarda gli atti della Corte dei conti soggetti alla trasmissione alla Presidenza della Regione e alla Presidenza del Consiglio regionale per la presentazione al Consiglio stesso risulta utile richiedere il supporto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per fare fronte all’obbligo di traduzione degli stessi, adottando idonee misure organizzative basate sulla reciproca collaborazione e sulla concertazione preventiva dei programmi di lavoro attinenti le traduzioni medesime;
- X) che dal 2013 ad oggi la Regione/il Consiglio regionale prestano già informalmente la propria collaborazione alla Sezione regionale di controllo e alla Procura della Corte dei conti per la traduzione di atti della Corte medesima;
- XI) che la Regione e il Consiglio regionale acconsentono a prestare la collaborazione oggetto della presente convenzione a fronte dell’attuale organico e dell’attuale assetto organizzativo degli Uffici regionali interessati, riservandosi nuove valutazioni qualora in futuro si verificassero rilevanti modificazioni degli stessi;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Gli Uffici della Corte dei conti, sede di Trento, possono avvalersi dell’attività:
 - dell’Ufficio Traduzioni e relazioni linguistiche della Segreteria generale della Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per la traduzione in tedesco degli atti relativi alla Regione stessa, ordinariamente tra l’ultima decade del mese di maggio ed il mese di luglio – in occasione della predisposizione della documentazione inerente la Parifica del Rendiconto della Regione medesima (art. 10 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 come modificato dall’art. 1, comma 3, del D. lgs. 14 settembre 2011, n. 166) da parte del Magistrato relatore presso la Sezione regionale di controllo, nonché della predisposizione della memoria conclusionale del Procuratore regionale in occasione di tale parifica;

- del Servizio linguistico e traduzioni dell'Ufficio affari generali e legislativi del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol per la traduzione in tedesco degli atti relativi al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol ordinariamente nel periodo da febbraio ad aprile – in occasione delle attività di controllo della regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9 e seguenti, della Legge n. 213/2012), quando la Sezione di controllo di Trento si pronuncia con delibere (anche istruttorie) relative ai Gruppi di lingua tedesca.
- 2) Il termine per la traduzione degli atti è stabilito di volta in volta d'intesa tra le Segreterie o il Servizio di supporto (sentiti i Magistrati competenti della Corte dei conti) e il Direttore dell'Ufficio Traduzioni o del Servizio linguistico (a seconda della competenza individuata al precedente punto 1), tenendo conto delle rispettive esigenze e dell'ordinario carico di lavoro istituzionale dell'Ufficio/del Servizio medesimo.
- 3) Qualora si rendano necessarie ulteriori traduzioni da o verso il tedesco, incluse le traduzioni urgenti, il rispettivo Ufficio regionale va contattato nel momento stesso in cui si profila la necessità o l'urgenza affinché possa valutarne la fattibilità compatibilmente con il proprio carico di lavoro nel rispetto dei tempi concordati secondo l'intesa di cui al punto 2).
- 4) Gli Uffici regionali interessati provvedono ad ogni misura necessaria per assicurare piena riservatezza sugli atti inviati dalla Corte dei conti per la traduzione ed impongono il segreto istruttorio al personale che sarà adibito a tale attività.
- 5) Stante la garanzia del segreto istruttorio di cui al punto 4), i testi da tradurre dovranno essere forniti agli Uffici regionali con il maggior anticipo possibile rispetto alla scadenza richiesta. In particolare, i testi voluminosi (come la Relazione sul rendiconto della Regione allegata alla pronuncia nel giudizio di parifica) dovranno essere inviati alla traduzione a tranches o in forma di bozze non definitive non appena disponibili, per consentire agli Uffici medesimi di conciliare l'attività oggetto della presente convenzione con le proprie scadenze istituzionali.
- 6) I testi da tradurre saranno inviati direttamente all'Ufficio interessato, in formato Word (tabelle incluse), con modalità che assicurino la riservatezza nonché la tempestiva ricezione degli stessi. Eventuali successive modifiche apportate nella versione italiana dovranno essere opportunamente evidenziate, soprattutto per quanto riguarda i dati numerici.
- 7) L'attività prestata dagli Uffici regionali a favore della Corte dei conti non comporta oneri a carico della Corte medesima. Nel caso gli Uffici regionali siano oggettivamente impossibilitati a prestare l'attività di traduzione nei tempi richiesti, ne daranno tempestiva comunicazione alla Corte dei conti. Gli impegni assunti con il presente protocollo non possono in alcun caso determinare per gli Uffici regionali l'onere (amministrativo e finanziario) di esternalizzare le traduzioni di propria competenza o per conto della Corte medesima.
- 8) Il presente protocollo di collaborazione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare all'altra con posta elettronica almeno 60

(sessanta) giorni prima della scadenza annuale. È fatta salva la possibilità per la Regione e il Consiglio regionale di recedere derogando al suddetto termine di preavviso qualora si verificano le circostanze di cui al precedente punto XI delle Considerazioni preliminari, fermo restando l'impegno a darne immediata comunicazione alla Corte dei conti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CORTE
DEI CONTI

Cons. Franco Massi

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENINO -ALTO
ADIGE/SÜDTIROL

.....

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE PER IL TRENINO -ALTO
ADIGE/SÜDTIROL

Firmato digitalmente da Stefan Untersulzner
Data: 18/06/2019